



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2021/08.11.01/000009-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO, UBICATO IN VIA PRATA, NEL COMUNE DI CARAGLIO.

PROPONENTE: SINE NIMBUS S.R.L., C.SO GIOLITTI N. 2, 12100 - CUNEO.

CHIUSURA PROCEDIMENTO, ARCHIVIAZIONE ISTANZA E RESTITUZIONE PROGETTO.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 26.02.2021 con prot. n. 12378, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società Sine Nimbus S.r.l., con sede legale in C.so Giolitti n. 2 a Cuneo;
- con nota provinciale prot. n. 13435 del 03.03.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 3.03.2021 al 18.04.2021;
- con nota prot. n. 13459 del 3.03.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda";
- il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete, da realizzarsi nel Comune di Caraglio sull'ex sito di cava della ditta Tomatis Giacomo s.r.l. che era stata sottoposta a procedimento di Valutazione di impatto ambientale concluso con giudizio positivo di compatibilità ambientale condizionato da prescrizioni che prevedevano il recupero agricolo del sito e la restituzione all'uso agrario primigenio;
- l'impianto fotovoltaico occuperà un'area complessiva lorda pari a circa 51.500 mq.; il sito, in base al PFT risulta area agricola (tipologia Seminativi) e, in base alla Carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte ricade in "classe I" (Suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie). In base al vigente PRGC il sito in discussione ricade in area PT -aree produttive estrattive;
- nella riunione dell'Organo Tecnico provinciale dell'11 maggio 2021 è emersa la necessità di approfondire alcuni aspetti al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto e la sua fattibilità. In particolare, in recepimento del contributo tecnico di ARPA Cuneo (nota prot. ric. n. 31737 del 17.05.2021), risultava necessario acquisire un pronunciamento da parte della Direzione Regionale Agricoltura, sulla compatibilità e l'idoneità della localizzazione prescelta all'installazione dell'impianto fotovoltaico a terra, rispetto ai disposti della DGR 14 dicembre 2010, n. 3-1183 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra (...) di cui al decreto ministeriale del 10 settembre

2010". Pertanto, con nota prot. n. 35193 del 31.05.2021 si è proceduto alla sospensione del procedimento di Verifica di VIA;

- con nota prot. ric. n. 35787 del 03.06.2021 il proponente ha depositato integrazioni volontarie inerenti la Relazione agronomica relativa al sito prescelto; tali documenti sono stati pubblicati sul sito web dell'amministrazione provinciale;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
  - con nota prot. ric. n. 25416 del 21.04.2021 l'ASL CN1 ha comunicato che a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, non ha rilevato la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario in merito a quanto richiesto;
  - con nota prot. ric. n. 39563 del 22.06.2021 la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo ha trasmesso parere circa l'interpretazione della DGR 14 dicembre 2010, n. 3-1183, inviata per opportuna conoscenza anche al proponente;
  - con nota prot. ric. n. 43717 del 12.07.2021 il Comune di Caraglio ha trasmesso le seguenti osservazioni in merito agli aspetti urbanistici relativi all'area prescelta per l'intervento in oggetto, sottolineando che:
    - Il Comune di Caraglio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9.4.2014 ha concesso alla Ditta TOMATIS con sede in Caraglio, l'Autorizzazione al rinnovo e variante della coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in Caraglio loc. Tetto Freschè.
    - L'Autorizzazione veniva subordinata al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni risultanti nella determina della Provincia di Cuneo n. 232 del 23.1.2014.
    - Il provvedimento autorizzativo di coltivazione e recupero stabiliva una durata di anni 7 decorrenti dalla data di rilascio e notifica della deliberazione stessa. La notifica alla Ditta dell'autorizzazione è avvenuta in data 29.7.2014.
    - I contenuti di una delle prescrizioni generali del parere espresso dalla Provincia parte integrante del provvedimento autorizzativo comunale stabiliva:
    - *"si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di due anni posteriori alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o riempimento ... omissis"*.
    - Il ripristino dell'uso agrario del sito è una condizione fondamentale che ha consentito prima il giudizio positivo di compatibilità ambientale, a conclusione del procedimento preventivo di Valutazione di Impatto Ambientale (determina della Provincia di Cuneo 232 del 23.1.2014), e, poi, il rilascio dell'Autorizzazione comunale condizionata.
    - Il Comune con determina n. 384/12 del 29/05/2020 a seguito di sopralluogo con tecnici della Provincia -settore Cave- ha svincolato parzialmente la fidejussione a garanzia degli impegni della Ditta.
    - Tuttavia alla data odierna, l'esercizio dell'attività di cava è ancora in corso poiché:
      - l'autorizzazione è ancora valida anche senza considerare l'allungamento della validità dei titoli abilitativi in scadenza tra il 31.1.2020 e la data di dichiarazione di cessazione stato di emergenza sanitaria ai sensi art. 103 comma 2 del DL 17.3.2020 n. 18.
      - Il Comune non può svincolare la garanzia fidejussoria e non è in grado oggi di prevedere la corretta riuscita del recupero ambientale complessivo, rinverdimento ecc. primigenio per mancanza della decorrenza dei due anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione."
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Visto** il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Vista** la nota prot. n. 25416 del 21.04.2021 dell'ASL CN1, la nota prot. ric. n. 39563 del 22.06.2021 della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo e la nota prot. ric. n. 43717 del 12.07.2021 del Comune di Caraglio, in premessa richiamate.

**Atteso che** tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Considerato che:**

- la pregressa attività di cava - coincidente con il sito prescelto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico - era stata sottoposta a procedimento di Valutazione di impatto ambientale concluso con giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di prescrizioni ambientali che prevedevano il recupero agricolo del sito e la restituzione all'uso agrario primigenio;
- allo stato attuale non risulta possibile valutare la compatibilità e l'idoneità della localizzazione prescelta all'installazione dell'impianto fotovoltaico a terra rispetto ai disposti individuati dalla DGR 14 dicembre 2010, n. 3-1183, in quanto l'area produttivo-estrattiva dovrà essere soggetta a recupero agricolo primigenio, con cambio di destinazione urbanistica da formalizzare con apposita procedura ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 di variante parziale urbanistica da parte del Comune di Caraglio;
- in data 7 luglio 2021, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e valutati i contributi tecnici pervenuti da parte dei soggetti interessati, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto di non poter procedere all'ulteriore corso della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA in quanto il sito di insediamento non presenta idonei presupposti urbanistici per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e non risulta pertanto possibile svolgere una valutazione degli attendibili impatti ambientali derivanti dalla sua realizzazione;

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

**DISPONE**

**1. DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**2. DI NON PROCEDERE** all'ulteriore corso della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale relativamente al progetto in epigrafe indicato, presentato in data 26.02.2021 con prot. n. 12378, da parte del legale rappresentante della società Sine Nimbus S.r.l., con sede legale in C.so Giolitti n. 2 a Cuneo, in quanto, non sussistendo i presupposti per realizzare e mettere in esercizio l'impianto in esame, come in premessa indicato, il prosieguo della procedura di Verifica si tradurrebbe in un mero aggravio procedimentale, contrario sia al principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), sia al divieto di aggravio del procedimento amministrativo (art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i.).

3. **DI ARCHIVIARE**, conseguentemente, l'istanza di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. e di restituire al proponente il relativo progetto.
4. **DI RENDERE NOTO** il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

<p><b>ESTENSORE:</b> Arch. Patrizia Oliva Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>
--